

DGR n. 7776 del 17/01/2018: Istituzione Unità d'Offerta del sistema sociale "Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.)" – Definizione dei Requisiti minimi di esercizio.

FAQ 1

Come ci si deve comportare con le strutture che ospitano fino a 4 persone.

Se i Comuni devono vigilare su queste attività, quali sono le normative a cui devono fare riferimento durante i controlli?

La DGR n. 7776/2018 identifica quale unità d'offerta sociale denominata Comunità Alloggio Sociale Anziani (C.A.S.A.), una tipologia che ospita anziani autosufficienti nel numero previsto da un minimo di 5 ospiti ad un massimo di 12, secondo i requisiti e le caratteristiche definite all'allegato A della stessa DGR.

Pertanto, tipologie con capacità ricettiva fino a un massimo di 4 non sono da considerarsi unità d'offerta sociali, ma forme che rientrano nella libera auto-organizzazione delle persone/famiglie che le scelgono come luogo di abitazione/domicilio.

Se si tratta di imprese commerciali, invece, il Comune vigilerà eventualmente, rispetto al possesso dei requisiti di competenza, ed in base ed ai propri regolamenti e atti amministrativi che regolano le attività commerciali

FAQ 2

Le strutture attualmente esistenti con meno di 5 ospiti, non potendo essere considerate «Comunità Alloggio Sociale Anziani» (C.A.S.A.) devono cessare l'attività o possono continuare a svolgerla rispettando comunque i requisiti minimi previsti per le case di civile abitazione e soggetti a vigilanza? In quest'ultimo caso è sufficiente la SCIA rilasciata a suo tempo dal comune o devono richiedere una nuova SCIA?

Le tipologie con capacità ricettiva fino a un massimo di 4 non sono da considerarsi unità d'offerta sociali, ma forme che rientrano nella libera auto-organizzazione delle persone/famiglie che le scelgono come luogo di abitazione/domicilio. Se si tratta di imprese commerciali invece il Comune vigilerà rispetto al possesso dei requisiti di competenza, ed in base ai propri regolamenti e atti amministrativi che regolano le attività commerciali qualora si rientrasse in questa fattispecie.

FAQ 3

Con la pubblicazione di questa normativa, anche le "vecchie" unità sono normate seguendo i requisiti della C.A.S.A., oppure si dovranno adeguare solo se vogliono trasformarsi in C.A.S.A.?

Si tutte le Comunità esistenti devono adeguarsi ai requisiti previsti per la nuova unità d'offerta, a meno che la capacità ricettiva sia inferiore a 5 posti o si rientri nei casi di cui al punto 4 e 5 del deliberato della DGR n. 7776/2018

FAQ 4

Anche le unità già esistenti devono inviare la CPE?

Si, tutte le unità d'offerta già esistenti che sono riconducibili alla C.A.S.A. devono presentare la CPE secondo quanto previsto dalla DGR n. 7776/2018.

FAQ 5

Per le strutture con capienza inferiore alle 5 persone non è necessario inoltrare CPE, quindi significa che la competenza è comunale?

la DGR n. 7776/2018 identifica quale unità d'offerta sociale denominata C.A.S.A., una tipologia che ospita anziani autosufficienti nel numero previsto da un minimo di 5 ospiti ad un massimo di 12 secondo i requisiti e le caratteristiche definite all'allegato A alla stessa DGR. Pertanto tipologie con capacità ricettiva fino a un massimo di 4 non sono da considerarsi unità d'offerta sociali, ma forme che rientrano nella libera autoorganizzazione delle persone/famiglie che le scelgono come luogo di abitazione/domicilio. Se si tratta di imprese commerciali invece il Comune vigilerà rispetto al possesso dei requisiti di competenza, ed in base ai propri regolamenti e atti amministrativi che regolano le attività commerciali qualora si rientrasse in questa fattispecie.

FAQ 6

Si chiede se le strutture aperte come attività commerciali ai sensi del con Decreto 308/2001 o ai sensi della l.r. 3/2008 art. 3 comma 2 sono obbligate a presentare CPE e a rientrare quindi nella rete delle Unità d'Offerta sociali?

La DGR prevede che tutte le tipologie d'offerta che ospitano almeno 5 persone anziane autosufficienti, indipendentemente dal fatto che siano state autorizzate ai sensi del DM 308/2001 o della l.r. 3/2008 e al di fuori delle eccezioni previste nella stessa delibera, sono tenute a presentare CPE al Comune di ubicazione della struttura e per conoscenza alla ATS territorialmente competente, entro due mesi dalla pubblicazione della DGR n. 7776/2018.

FAQ 7

Si chiede se all'interno di uno stesso edificio, che accoglie due unità d'offerta attive diverse (precisamente un Centro diurno anziani e una Comunità alloggio sociale per anziani) è possibile utilizzare un solo spogliatoio per entrambe le unità d'offerta, anche se entrambe non sono Comunità alloggio sociale per anziani.

Se la situazione ipotizzata è una sperimentazione in essere, ai sensi di quanto previsto al punto 5 del deliberato di cui alla citata DGR, può continuare la propria attività sperimentalmente e secondo quanto previsto dal progetto di sperimentazione, fermo restando che l'unità d'offerta cui è integrata, deve essere sociosanitaria.

In tutti gli altri casi la delibera non prevede che lo spogliatoio possa essere condiviso con altre unità d'offerta diverse dalla C.A.S.A., e comunque nelle forme e nei modi previsti al punto "Requisiti Strutturali" dell'allegato A.

FAQ 8

Per quanto riguarda le nuove unità d'offerta Comunità alloggio sociale anziani è possibile per lo stesso ente gestore realizzare due UDO nello stesso edificio mantenendo gli ingressi separati?

E' possibile, in alternativa, la realizzazione di due nuove unità d'offerta CASA in due edifici distinti ma confinanti?

Come specificato nella DGR n. 7776/2018 la possibilità di due UDO nello stesso edificio è consentita solo per le unità d'offerta già esistenti, due nuove UDO non possono in ogni caso essere realizzate nello stesso edificio.

La realizzazione di due nuove UDO in due edifici distinti, è possibile solo se gli edifici sono chiaramente distinti anche catastalmente e la separazione è confermata anche da due distinti numeri civici ed inoltre le due UDO non potranno essere collegate tra loro strutturalmente né avere ingressi in comune.

FAQ 9

Si chiede di specificare come definire l'arrotondamento (per eccesso o per difetto) del numero dei bagni nel caso in cui gli ospiti non siano multipli di tre (4, 5, 7, 8, 10 e 11 ospiti).
La DGR non prevede "arrotondamenti" relativamente al numero di bagni, gli stessi, infatti, devono essere previsti in numero di uno ogni tre ospiti (es. 10 ospiti = 4 bagni).

FAQ 10

Non essendo specificato il numero del personale di assistenza tutelare presente in struttura 24 H al giorno, si chiede conferma che sia necessario un solo operatore indipendentemente dal numero di ospiti.

La DGR prevede che la presenza di tale personale sia garantita per 24 ore al giorno e per tutto l'anno, attraverso specifica turnazione. E' previsto un operatore indipendentemente dal numero di ospiti (ovviamente il personale previsto deve essere presente in numero sufficiente da garantire la turnazione nelle 24 ore).

FAQ 11

Si chiede di specificare il numero minimo di educatori per attività socializzanti oltre che la presenza minima sia in termini di ore sia in termini di giorni settimanali.

La DGR prevede anche attività di animazione/socializzazione specificando il titolo di studio richiesto (Titolo di scuola media superiore) e adeguata formazione professionale, ovvero almeno esperienza triennale conseguita presso una struttura sociale e/o sociosanitaria. La presenza del personale sarà calibrata in relazione al bisogno degli ospiti (progetto di vita) e all'organizzazione delle diverse tipologie di attività, del personale ecc...

FAQ 12

Si chiede di specificare cosa s'intende per «gestire il trasferimento letto-sedia con "minimo aiuto", se tramite l'utilizzo di ausili, aiuto fisico dell'operatore ecc»

Come specificato nell'allegato A "Destinatari", il trasferimento letto - sedia è relativo alle attività di base della vita quotidiana (BADL) e in particolare alle risposte di cui ai punti 1 o 2 della scala, quindi lo spostamento può avvenire sia con l'aiuto di ausili, sia con minimo aiuto di un operatore

FAQ 13

Si chiede di specificare cosa s'intende per bagno accessibile ai disabili.

Per accessibilità si fa riferimento alla normativa vigente ed in particolare al Decreto Ministeriale - Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche" che definisce l'accessibilità, come la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

FAQ 14

Un titolare, diplomato, dell'attuale "casa famiglia" e esercitante l'attività da più di un triennio può assumere il ruolo di coordinatore?

Sì, purché oltre al titolo di studio sia in possesso anche di:

- curriculum professionale e formativo adeguato alle funzioni da svolgere;
- documentata esperienza lavorativa, almeno triennale in ambito sociale o sociosanitario e specificatamente nell'area delle persone anziane.

FAQ 15

Il coordinatore, qualora in possesso della qualifica di ASA/OSS può essere inserito tra il personale di assistenza tutelare e coprire il turno di almeno 6 ore previsto per ASA/OSS?

La qualifica professionale di ASA o di OSS consente una certa versatilità di funzioni esercitabili nell'ambito della C.A.S.A. (ad es. potrebbe esercitare la funzione di coordinatore, se però diplomato) sicuramente, potrebbe anche coprire il proprio turno di 6 ore giornaliere come ASA/OSS ma anche essere inserito in un turno di assistente tutelare. Ovviamente tutto ciò può essere solo nel pieno rispetto dei CCNL (cioè non superare il n. di ore giornaliere/settimanali consentite, ecc...) e deve essere sempre tracciata la presenza per specifica funzione esercitata. Ciò deve essere verificabile dall'organigramma e funzionigramma del personale eventualmente incrociabile con il **sistema di rilevazione delle presenze** degli operatori in turno.

FAQ 16

Personale Assistenza Tutelare: in alcuni casi il personale dipendente delle attuali "Case Famiglia" non ha alcuno dei requisiti richiesti per l'assistenza tutelare. Onde evitarne il licenziamento, è possibile iscriverlo entro i tre mesi ai corsi per ottenere i requisiti e fino alla fine dei corsi, in caso di controllo non incorrere in sanzioni?

Fermo restando che, per il personale di assistenza tutelare che turna nell'arco delle 24 ore è previsto innanzitutto il requisito di documentata esperienza lavorativa continuativa, almeno biennale, in ambito sociale o sociosanitario, specificatamente rivolta a persone anziane, i corsi che possono essere frequentati per soddisfare i requisiti ulteriormente necessari sono quelli che prevedono un monte ore minimo di 160 ore. Pertanto per non incorrere in sanzioni occorre dimostrare l'avvenuta iscrizione al corso. (ovviamente entro i tre mesi)

FAQ 17

Qualora il suddetto personale acquisisca la qualifica di ASA/OSS ma non sia in possesso di documentata esperienza biennale, è comunque possibile inserirlo in organico? I corsi possono essere frequentati anche in modalità e-learning?

Sì ma solo se ha già acquisito la qualifica.

Per esercitare la professionalità di ASA/OSS, nell'ambito della C.A.S.A., è indispensabile la qualifica (non occorre l'esperienza almeno biennale in ambito sociale o sociosanitario specificatamente rivolta a persone anziane.) Le diverse modalità di realizzazione dei corsi (tra cui e-learning) sono a cura dell'ente formatore e della tipologia di corso.

FAQ 18

Il coadiuvante del titolare della C.A.S.A., regolarmente iscritto all'INPS e all'INAIL, ed in possesso della qualifica di ASA/OSS, può essere inserito nella turnazione del personale di assistenza tutelare?

Sì, ma fermo restando il pieno rispetto dei CCNL (cioè non superare il numero di ore giornaliere/settimanali consentite, ecc. ...) e deve essere sempre tracciata la presenza per specifica funzione esercitata. Ciò deve essere verificabile dall'organigramma e funzionigramma del personale eventualmente incrociabile con il sistema di rilevazione delle presenze degli operatori in turno.

FAQ 19

Poiché la DGR nella parte relativa al personale non cita mai "personale dipendente o subordinato", è possibile eventualmente stipulare contratti ad esempio con cooperative sociali o con lavoratori autonomi per garantire nelle 24 ore la presenza del personale con i requisiti richiesti? Eventualmente tale contratto può essere stipulato per sostituire temporaneamente il personale assente (riposi settimanali, malattia, ferie, ecc..)?

La DGR specifica che deve essere garantita la continuità del servizio e non la modalità con cui lo stesso debba essere garantito (ad es. il servizio può essere gestito anche in outsourcing oppure in altre forme consentite dalla normativa del lavoro). Ne consegue che la modalità proposta può essere una delle soluzioni soprattutto per quanto riguarda le sostituzioni di personale assente (riposi settimanali, malattia, ferie, ecc..).

FAQ 20

La figura del coordinatore quale titolo di studio deve avere? un diploma di media inferiore o superiore oppure è valido anche un corso alberghiero? Per quante ore a settimana dovrà essere assunto?

Per tale figura è richiesto almeno il diploma di media superiore, non è richiesto uno specifico titolo, né un monte ore settimanale, ma è indispensabile il possesso di:

- curriculum professionale e formativo adeguato alle funzioni da svolgere,
- documentata esperienza lavorativa, almeno triennale in ambito sociale o sociosanitario e specificatamente nell'area delle persone anziane.

Il corso alberghiero è valido se corrisponde a un diploma di media superiore.

FAQ 21

Se il personale inizia i corsi in aprile è valida l'iscrizione (ovviamente seguendo con regolarità) e quindi può continuare a lavorare all'interno della struttura o invece alla fine di aprile bisogna avere già personale qualificato?

Per il personale non formato, momentaneamente, è sufficiente l'iscrizione ai corsi di formazione?

Le domande sono pertinenti solo per quanto riguarda il personale di assistenza tutelare che turna nelle 24 ore se privo della qualifica di ASA/OSS. Per tutto il restante personale sono previsti titoli di studio, curriculum adeguato/esperienza lavorativa. Fermo restando che, per il personale di assistenza tutelare che turna nell'arco delle 24 ore è previsto innanzitutto il requisito di documentata esperienza lavorativa continuativa, almeno biennale, in ambito sociale o sociosanitario, specificatamente rivolta a persone anziane, i corsi che possono essere frequentati per soddisfare i requisiti ulteriormente necessari sono quelli che prevedono un monte ore minimo di 160 ore. Pertanto per non incorrere in sanzioni occorre dimostrare l'avvenuta iscrizione al corso (ovviamente entro i tre mesi)

FAQ 22

L'esperienza lavorativa può essere autocertificata?

Sì, però si rammenta che spetta al legale rappresentante la verifica di quanto certificato, ed in ogni caso le ATS possono nell'ambito della vigilanza e controllo di competenza, richiedere (anche a campione) le eventuali attestazioni verificandone la veridicità.

FAQ 23

Non è ben chiara la figura di animatore. Può essere volontario? Quanto tempo deve impiegare all'interno della struttura?

La DGR prevede che per la sola attività di animazione/socializzazione il personale possa essere volontario ma con titolo di scuola media superiore e adeguata formazione professionale ovvero almeno esperienza triennale. La presenza del personale sarà calibrata in relazione al bisogno degli ospiti (progetto di vita) e all'organizzazione delle diverse tipologie di attività, del personale ecc...

FAQ 24

Anziani con pensione di accompagnamento ma in grado di:

- **Utilizzare autonomamente i servizi igienici, anche accompagnati in caso di necessità e con eventuale supervisore;**
- **Gestire autonomamente o con minimo aiuto i trasferimenti letto – sedia;**
- **Cambiare autonomamente posizione nel letto;**
- **Essere in grado di alimentarsi da soli, con eventuale supervisione o minima assistenza durante i pasti;**

possono essere accolti nella C.A.S.A. una volta che l'MMG o specialista curante ha attestato il livello di autonomia negli atti di vita quotidiana o vengono comunque esclusi a priori?

Come specificato nell'allegato A "Destinatari", le persone possono presentare limitazioni anche consistenti nelle IADL e minime limitazioni nelle attività di base della vita quotidiana (BADL) e in particolare alle risposte di cui ai punti 1 o 2 della scala, quindi la verifica dovrà essere effettuata dal proprio Medico di Medicina Generale o specialista curante che, in fase di accesso dovrà predisporre una relazione che attesti il livello di autonomia negli atti della vita quotidiana che escluda la necessità di assistenza sanitaria o sociosanitaria di carattere continuativo.

FAQ 25

Relativamente alla figura di OSS/ASA, la stessa può essere ricoperta da coadiuvante del titolare attualmente pensionata, che ha svolto per 40 anni l'attività di infermiera, non in possesso di diploma in quanto all'epoca non necessario, ma la qualifica e ruolo rivestiti erano quelli di infermiera a tutti gli effetti?

Per esercitare la professionalità di ASA/OSS, nell'ambito della C.A.S.A., è indispensabile aver già acquisito tale qualifica (non occorre l'esperienza almeno biennale in ambito sociale o sociosanitario specificatamente rivolta a persone anziane.)